

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,
ha deliberato la seguente

SENTENZA

nelle cause vertenti

TRA

B. R., E. S., F. P., E. A. Lo C., E. V., E. G.

OPPONENTI nel primo giudizio

nonchè

sas F. Sud di E. G.

OPPONENTE nel secondo giudizio

E

Banca

OPPOSTE in entrambi i giudizi

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per saldo passivo di c/c bancario e di finanziamento

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decreto ingiuntivo opposto va confermato.

Con contratto stipulato in data 21/9/2006 in Arzano la sas F. Sud di E. G. stipula con la Banca un contratto di **conto corrente** denominato Imprendo Plus n. (OMISSIS). Con contratto stipulato in data 4/6/2008 E. G., E. A., E. V., B. R., E. A. Lo C., F. P. ed E. S. **si costituiscono fideiussori** della sas F. Sud fino ad euro 50.000 **per qualsiasi obbligazione nei confronti della Banca derivante da un contratto di mutuo chirografario** imprese. Con contratto stipulato in data 11/6/2008 in Arzano la Banca concede alla sas F. Sud un mutuo chirografario a tasso fisso di euro 50.000, contrassegnato dal n. (OMISSIS).

Successivamente, Banca si trasforma in altra Banca. Con contratto stipulato in data 25/6/2009 E. G., E. A., E. V., B. R., E. A. Lo C. e F. P. si costituiscono fideiussori di tutte le obbligazioni assunte dalla sas F. Sud nei confronti della Banca sino a concorrenza della somma di euro 1.000.000. Con atto del 19/10/2010 la Banca si fonde per incorporazione.

Con atto del 20/9/2011 la Banca cede a srl ogni proprio credito derivante dal finanziamento concesso a sas F. Sud; la società cessionaria conferisce alla cedente la procura per rappresentarla. Con decreto ingiuntivo (OMISSIS)/2012 questo Tribunale ordina alla sas F. Sud di E. G.; nonché a E. G., E. A., E. V., B. R., E. A. Lo C. e F. P.; di pagare alla Banca la somma di euro 833.242,31, quale saldo passivo del rapporto di conto corrente; ed a tutti costoro, nonché ad E. S., di pagare alla srl la somma di euro 14.993,21, quale saldo passivo del mutuo; oltre interessi e spese della procedura.

Si oppongono tutti gli ingiunti, la F. Sud e i fideiussori con atti separati; si costituiscono banca ed srl, chiedendo di rigettare le opposizioni.

Si premette che le fideiussioni prestate dai soggetti predetti, pur prevedendo l'obbligo per i garanti di pagare "immediatamente, a semplice richiesta scritta" del creditore, non contemplano espressamente la clausola "senza eccezioni", quindi non possono considerarsi quali contratti autonomi di garanzia; conseguentemente, i fideiussori possono eccepire la nullità dei contratti che regolano i rapporti garantiti.

PRIMO MOTIVO di opposizione: sono state illegittimamente addebitate le commissioni di massimo scoperto, in base ad una clausola nulla ex art. 1418 cc (per mancanza di causa), ex art. 1346 cc (per indeterminatezza) ed ex art. 117 co. 4 Tub (per essere stata riportata su foglio allegato). Gli oppositori si riferiscono al contratto di conto corrente, perché quello di mutuo non prevede commissioni di massimo scoperto.

Il motivo è infondato: il contratto di conto corrente prevede una "commissione sul massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente" e tale clausola:

a) non è affatto indeterminata, essendo ben chiaro si tratta di una commissione dell'1,215% che si applica sulla massima esposizione debitoria raggiunta in un trimestre, anche per un giorno solo (in mancanza di altre specificazioni), per utilizzi come è detto oltre la disponibilità esistente in un dato momento sul conto;

b) ha una causa ben precisa, che è quella indicata da Cass. 870/2006 citata dagli stessi oppositori, ossia costituisce "la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma": i fondi messi a disposizione in un trimestre sono evidentemente pari al massimo scoperto raggiunto in quel periodo -

perché anche se si tratta della esposizione raggiunta al limite in un solo giorno, se la si è potuta raggiungere, è stato perché quella somma è stata disponibile per il correntista nell'intero periodo;

c) le condizioni economiche, compresa la determinazione delle cms, sono contenute nel contratto regolarmente sottoscritto in calce dalla società correntista; così come previsto dall'art. 117 co. 4 Tub.

SECONDO MOTIVO di opposizione: sono stati illegittimamente addebitati sul conto corrente degli interessi passivi in violazione degli artt. 117 e 118 Tub, in base a clausola solo apparentemente determinata ma in realtà indeterminata, con violazione degli artt. 1418 cc e 1346 cc. Ora, il contratto di conto corrente disciplina in modo specifico i tassi d'interesse, del tutto conformemente a quanto previsto dall'art. 117 Tub.

Secondo gli opposenti, poi, la clausola sugli interessi sarebbe determinata solo apparentemente, avendo di fatto la banca applicato costantemente tassi inferiori; pertanto, *“la indicazione in contratto del tasso, per essere stata sempre disapplicata, assolve ad una funzione meramente formale, intendendosi con essa garantire al contraente forte una assoluta libertà di manovra senza l'assoggettamento agli stringenti vincoli previsti ex lege”*.

Tale deduzione appare del tutto infondata: se il tasso passivo era validamente pattuito per iscritto, e non superava il tasso soglia, era valido; **l'art. 13 del contratto, conformemente all'art. 118 TUB, prevedeva la facoltà della banca di modificare le condizioni economiche, dandone comunicazione al correntista**, mentre per quelle sfavorevoli era prevista apposita comunicazione all'ultimo indirizzo indicato dal correntista; quindi le variazioni dei tassi passivi favorevoli al cliente, sono state del tutto conformi alla legge ed al contratto, e non si comprende di cosa si dolgano gli opposenti.

Anche questo motivo di opposizione è infondato.

TERZO MOTIVO di opposizione: sono state applicate valute non pattuite secondo le modalità previste dall'art. 1284 co. 3 cc, e comunque in base ad una clausola indeterminata *“essendone prevista l'applicazione con riferimento ad un lasso temporale massimo e non in via ordinaria nel documento di sintesi”*. Non si comprende il senso di tale osservazione: nel contratto di conto corrente le valute delle operazioni sono analiticamente disciplinate in un modo che non viola l'art. 120 co. 1 Tub, l'unica norma che disciplina la decorrenza delle valute.

Anche questo motivo è infondato.

Nelle opposizioni ci si riferisce anche ad altri due conti correnti che sarebbero intercorsi tra le parti, nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), dei quali non è prodotta alcuna

documentazione, né i contratti né gli estratti conto, per cui qualunque domanda degli opposenti in ordine ad essi è chiaramente infondata.

QUARTO MOTIVO di opposizione: la Banca ha fatto sottoscrivere a F. Sud delle operazioni assicurative e di investimento in strumenti finanziari, agendo in palese conflitto di interessi, peraltro non manifestato, propiziando “operazioni connesse alla raccolta e/o all’investimento del risparmio con capitali da esso stesso presi in prestito”; pertanto, la banca opposta va condannata a risarcire a F. Sud i danni causati con tale propria condotta.

Questa domanda, proponibile ovviamente solo da F. Sud, deve considerarsi come una riconvenzionale. Ma si tratta di una riconvenzionale infondata: per i due contratti di investimenti in strumenti finanziari, era espressamente indicato in contratto che sussisteva il conflitto di interessi, ed il cliente autorizzava espressamente a compiere le operazioni, conformemente a quanto previsto dall’art. 21 del Tub; per le altre due operazioni, il conflitto d’interesse non è stato provato; e comunque, non è stato neppure dedotto in modo specifico quali danni avrebbe subito la F. Sud a causa del conflitto di interesse.

Né l’opposizione né la riconvenzionale sono dunque fondati, e vanno rigettati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nelle cause riunite iscritte ai nn. (OMISSIS) tra: B. R., E. S., F. P., E. A. Lo C., E. V., E. G., nonché sas F. Sud di E. G., opposenti; Banca e srl opposte; così provvede:

- 1) Rigetta le opposizioni;
- 2) Condanna gli opposenti a rimborsare alle opposte le spese dei giudizi riuniti, che liquida in complessivi euro 50 per esborsi ed euro 10.000 per compenso oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Napoli in data 10/12/2014 il giudice unico.

**il provvedimento in commento è stato modificato nell’aspetto grafico con l’eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*